


Servizio Sanitario Regionale
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
"Ospedali Riuniti" di Trieste
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 8 aprile 1993)



REGOLAMENTO AZIENDALE OSPEDALE SENZA FUMO

INDICE

1. MATRICE DELLE REVISIONI
2. SCOPO
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
4. PUNTI BLU
5. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
6. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO
7. SANZIONI
8. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
9. RAPPORTI CON LA PREFETTURA
10. NORMA FINALE

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

RIFERIMENTI

1. MATRICE DELLE REVISIONI

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
0	29/11/2007	Nuovo documento	Direzione Medica	S.C. Qualità	Direttore Sanitario
1					
2					

2. SCOPO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" (denominata brevemente AOOTS) con il presente regolamento, disciplina il divieto di fumo (stabilito dalle leggi statali e regionali, e specificatamente dalla Legge 16 gennaio 2003, dal DPCM 23-12-2003, dall'Accordo 16 dicembre 2004) e il procedimento sanzionatorio all'interno dell'Azienda. Esso sancisce il principio secondo il quale l'Azienda si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle normative nazionali e regionali e si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo,
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare,
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo,
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita.

Con il regolamento l'Azienda stabilisce l'ambito di applicazione del divieto di fumo, la forma e l'applicazione della cartellonistica, i soggetti responsabili del rispetto della normativa ed i compiti dei soggetti preposti alla vigilanza (personale accertatore); infine, disciplina il procedimento da seguire in caso di rilevazione di infrazione.

Il presente regolamento:

- a) disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'AOOTS in attuazione della L. 585/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- b) disciplina il divieto di fumare in tutti gli spazi esterni aperti adiacenti alle porte di ingresso, pensiline di passaggio, cortili interni, giardini di pertinenza dell'AOOTS;
- c) individua i "Punti Blu" presso i quali vi è la possibilità di fumo;
- d) vieta altresì l'uso di dispositivi alternativi (sigaretta elettronica);
- e) definisce il processo sanzionatorio in applicazione della L. 689/81 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica pertanto nei confronti del personale dipendente, convenzionato, collaboratore, titolare di rapporto libero professionale, frequentatore volontario, medico specializzando e a tutti coloro i quali svolgano attività a qualsiasi titolo nei locali dell'Azienda.

È rivolto altresì agli utenti ed a tutti gli altri soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi dell'Azienda.

4. PUNTI BLU

- a) Al generale divieto di fumare nei locali chiusi di pertinenza dell'AOUTS fanno eccezione le aree riservate ai fumatori e come tali contrassegnate e definite come Punti Blu.
- b) I Punti Blu, se al chiuso, devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti secondo le modalità descritte sub d).
- c) Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria devono rispettare i parametri sanciti dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, che ha recepito l'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riguardo la tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta del 24 luglio 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome.
- d) I locali individuati a divenire Punti Blu devono rispettare i seguenti requisiti minimi strutturali:
- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
 - essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
 - essere forniti di adeguata segnaletica, conforme alla normativa vigente;
 - non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
- e) I Punti Blu che, anche temporaneamente, non rispondono ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia e a quanto stabilito dal presente regolamento non possono essere ritenuti idonei alla funzione di area destinata ai fumatori con l'obbligo di indicazione con apposita segnaletica.

5. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'informazione e la comunicazione sono strumenti fondamentali per il supporto della politica di controllo del fumo di tabacco. La stessa normativa stabilisce che nei locali, di cui al precedente paragrafo, in cui si applica il divieto devono essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto (recanti la scritta "VIETATO FUMARE"), della relativa legislazione di riferimento, delle sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni come previsto dagli articoli 7 e 8..

Spetta all'accertatore monitorare la presenza e l'integrità degli stessi.

Il responsabile della cartellonistica è la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.

6. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

- a) I datori di lavoro locale individuano concretamente, per le sedi di competenza, i locali riservati ai fumatori definiti Punti Blu nel rispetto dei vincoli strutturali specificati dall'art. 4 e dalla normativa vigente.
- b) Il datore di lavoro locale individua e nomina con atto formale i Dirigenti di Struttura Complessa, nella loro funzione di Dirigente per la sicurezza, quale responsabile del controllo del divieto di fumo nelle proprie aree di competenza.
- c) I dirigenti nominati quali responsabili dal datore di lavoro locale hanno il compito di vigilare sull'applicazione della normativa e di individuare nei preposti alla sicurezza, con atto di delega formale, i soggetti a cui spetta curare l'apposizione dei cartelli di divieto ed accertare e contestare le infrazioni nelle proprie aree di competenza, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.
- d) I dirigenti nominati responsabili della vigilanza sulle norme anti fumo sono tenuti annualmente ed entro e non oltre il 28/02 di ogni anno a inviare una sintetica relazione delle eventuali violazioni contestate presso la propria area di competenza e i relativi verbali alla S.C. Affari Generali e Legali.
- e) Il Dirigente della SPPA è individuato inoltre come responsabile al controllo del divieto anti fumo anche per le aree comuni di pertinenza dell'AOUTS con particolare riguardo per i presidi ospedalieri Cattinara e Maggiore.

7. SANZIONI

- a) I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento dell'importo, da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro come già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, così come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, che è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).
- b) La sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
- c) Qualora le disposizioni del presente regolamento siano violate da coloro che sono preposti al loro controllo così come individuati dall'art. 6, le sanzioni per tali soggetti variano da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro in caso di recidiva.
- d) I trasgressori potranno pagare con effetto liberatorio entro 60 giorni dalla data di notifica la somma comminata mediante versamento sul c/c postale 10347342 intestato alla ASS 1 "Triestina" SERVIZIO TESORERIA a favore del medesimo, indicando la causale del versamento (art. 20 L.R. 43/1981).

- e) I trasgressori, entro il termine inderogabile di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1984, possono presentare alla S.C. Affari Generali e Legali di questa azienda scritti difensivi, richieste di audizione e documenti, che saranno inoltrati al Dipartimento di Prevenzione dell'ASS1 "Triestina", quale autorità competente ad irrogare la sanzione.

8. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

- a) Nei casi di violazione del divieto i soggetti di cui all'art. 6, procedono all'accertamento della violazione e alla relazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello allegato e parte integrante del presente regolamento.
- b) In caso di rifiuto di fornire i propri dati o di firmare il verbale di contestazione dell'illecito da parte del soggetto a cui viene contestata la sanzione, i soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a chiamare le forze dell'ordine preposte e competenti al fine di tali accertamenti.
- c) La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, al quale deve essere fornita copia del verbale. Il trasgressore provvederà a dimostrare l'avvenuto pagamento della sanzione inviandone copia alla S.C. Affari Generali e Legali.
- d) Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati secondo quanto previsto dall'art. 14 L. n° 689/81. Il funzionario che ha accertato la violazione trasmette alla S.C. Affari Generali e Legali il verbale di accertamento con la prova dell'eseguita contestazione o notificazione.
- e) Il trasgressore potrà adempiere all' obbligazione pagando entro 60gg (art. 7 L.R. 1/1984) dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento la somma contestata o notificata più le spese del procedimento (postali).
- f) E' facoltà dell'autore della violazione inviare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice alla S.C. Affari Generali e Legali (art. 8 L.R. 1/1984.), che provvederà ad inoltrarli al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. 1 Triestina competente per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni (ordinanze, ingiunzioni di pagamento etc.)o dell'archiviazione ai sensi degli art. 9 e 13 della L.R. n° 43 del 13/07/1981.

9. RAPPORTI CON LA PREFETTURA

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Trieste, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui all'art. 6 inviino mensilmente copia dei verbali

di accertamento e contestazione alla S.C. Affari Generale e Legali che provvederà alla loro raccolta ed invio annuale alla Prefettura di Trieste

10. NORMA FINALE

- a) La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce responsabilità disciplinare.
- b) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti.

Trieste.....

VERBALE N° _____

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Per violazione dell'art. 1 della L. 584/1975 e smi

Sanzione da euro 27,50 a euro 275,00

La sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ alle ore _____

Il sottoscritto _____ qualifica _____

Ha accertato e contestato la VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 584/1975 E SMI, SANZIONATO DALL'ART. 7 DELLA MEDESIMA LEGGE, OSSERVATO IL DIVIETO DI FUMARE NEL SEGUENTE AMBIENTE DEL

_____ a carico di _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ in via _____ n° _____

Identificato a mezzo _____

Rilasciata da _____ in data _____ all'atto della contestazione l'interessato a dichiarato: _____

Il trasgressore è stato reso edotto che:

- Ha facoltà ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/1984 di pagare con effetto liberatorio entro 60 giorni dalla data di notifica la somma di euro _____ mediante versamento sul c/c postale 10347342 intestato alla ASS 1 "Triestina" SERVIZIO TESORERIA a favore del medesimo, indicando la causale del versamento (art. 20 L.R. 43/1981).
- Entro il termine inderogabile di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1984 può presentare alla S.C. Affari Generali e Legali di questa azienda scritti difensivi, richieste di audizione e documenti, che saranno inoltrati al Dipartimento di Prevenzione dell'ASS1 "Triestina", quale autorità competente ad irrogare la sanzione.

Il presente verbale viene notificato al trasgressore mediante consegna di copia.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra

LA PARTE

IL VERBALIZZANTE

RIFERIMENTI

- Art. 32 Costituzione Italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”
- Legge n. 584 del 11.11.1975 recante “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici”.
- Legge n. 689 del 24.11.1981 recante “Modifiche al sistema penale”.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 recante “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”.
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001 recante “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”.
- Legge 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – di cui art. 52 comma 20 “Inasprimento delle sanzioni amministrative del divieto di fumo e per coloro chi spetta di curare l'osservanza del divieto”.
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” – di cui all'art. 51 “Divieto di fumare nei locali chiusi”.
- Accordo Stato-Regioni del 24.7.2003 “Norme di attuazione dell'art. 51 c. 2 Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
- D.P.C.M. 23.12.2003 “Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione...”.
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 “Procedure per l'accertamento delle infrazioni”.
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori”.
- Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005) – art. 1 comma 189, che ha aumentato del dieci per cento le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare previste dall'art. 51 comma 7 della Legge 3/2003.
- D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. recante “Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 124 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINO NICOLAI

CODICE FISCALE: NCLMRN45T03E463Q

DATA FIRMA: 09/05/2014 11:43:52

IMPRONTA: A795734B75EF7E20CCFD0FA77501A45349A3DC465A933195D56780664151B30E
49A3DC465A933195D56780664151B30EC4A754F0A50FF20E1F27572F406594B3
C4A754F0A50FF20E1F27572F406594B3626524303A99E736B426A32E3DD17437
626524303A99E736B426A32E3DD17437C5469C56D00A060558F29CC2C9ACA11E

NOME: LUCA GIOVANNI MASCARETTI

CODICE FISCALE: MSCLGV58L31Z602F

DATA FIRMA: 09/05/2014 11:59:07

IMPRONTA: 556C5EA0EDF3195179BBCCB268A8A392C6C79DC8563DD0A7848AFD92FD697B61
C6C79DC8563DD0A7848AFD92FD697B617B0BB3CE14A50EE34F9E4BD245D1CEA6
7B0BB3CE14A50EE34F9E4BD245D1CEA630C7E120BAA0850B8DBB7317633B0788
30C7E120BAA0850B8DBB7317633B0788AEDF247D0B0889EC23141FD8944B3297

NOME: DIEGO VERGARA

CODICE FISCALE: VRGDI55H16L424U

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:10:02

IMPRONTA: 8EB58D1CD9F14CB63D4670A636288DE6037C4BBBB076C5DBBB1E7CA831B40E18
037C4BBBB076C5DBBB1E7CA831B40E1841D21360CF73959353AB5DF2BB70391A
41D21360CF73959353AB5DF2BB70391AD815D29D91380B7183AE8CE252D5AE9F
D815D29D91380B7183AE8CE252D5AE9F8BCDDB0DB7A1262E27C5EEA3A804C0AC